



# COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 10/04/2014

**Oggetto :**

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

L'anno **duemilaquattordici**, addì **dieci**, del mese di **aprile**, alle ore **20:30**, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

Cognome e nome As.	Carica	Pr.
MARENGO Gianfranco	Sindaco	X
PANERO Carlo Antonio	Vice Sindaco	X
TESTA Giulio	Assessore	X
GALLIANO Francesca	Assessore	X
SABBATINI Bruno	Assessore	X
BARRA Paola Alessandra	Assessore	X
GIOLITTI Pierluigi	Assessore	X
TRUCCO Chiara	Consigliere	X
GIUGGIA Stefano	Consigliere	X
BOTTA Alberto Luigi	Consigliere	X
QUADRELLI Alessandra	Consigliere	X
SBARDELLINI Rossella	Consigliere	X
BERARDO Franco	Consigliere	X
PETTITI Giampiero	Consigliere	X
ANELLO Alberto	Consigliere	X
TRANCHERO Chiara	Consigliere	X
FRANCO Luca	Consigliere	X
<b>Totale</b>		<b>16</b>
		<b>1</b>

Ai sensi dell'art. 97, del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Sig. **SALVAI Silvia**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARENGO Gianfranco** nella sua qualità di **Sindaco**, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell'oggetto.

**Il Sindaco** relaziona brevemente. Premette che il regolamento è già stato illustrato ed ampiamente discusso in commissione. Ricorda che l'acronimo IUC significa Imposta Unica Comunale, e che al suo interno racchiude tre imposte molto diverse: l'Imu, ormai nota e già sperimentata; la Tari, tassa sui rifiuti, che sostituisce la Tares del 2013 e precedentemente la Tia, con poche modifiche; e la Tasi, che rappresenta l'unica vera novità.

Descrive brevemente la nuova imposta, e precisa che le principali scelte in merito alla sua applicazione riguardavano, a parte l'aliquota – che per ora è stata mantenuta nel livello minimo – le modalità di ripartizione tra proprietario ed inquilini – utilizzatore dell'immobile. La legge prevede che tale ripartizione possa essere fatta all'inquilino da un minimo del 10% ad un massimo del 30%, e corrispettivamente al proprietario da un minimo del 70% ad un massimo del 90%. Trattandosi di tassazione finalizzata a finanziare i servizi indivisibili, la logica vorrebbe che la tassa gravasse sugli utilizzatori degli immobili, che sono gli inquilini; tuttavia, siccome si prevedono notevoli difficoltà nella riscossione, si è pensato ad una ripartizione che rappresentasse una via di mezzo, pertanto ad oggi la suddivisione è stata prevista nel 20% a carico degli inquilini e nell'80% a carico dei proprietari.

**Il consigliere Franco Luca** annuncia il voto contrario del gruppo di minoranza, non perché non si condivida l'impostazione data dall'amministrazione al regolamento; ammette anzi che è stato fatto un buon lavoro, nell'ottica della semplificazione e del buon senso; tuttavia, il voto sarà contrario per protestare contro una legislazione sempre più complessa, mutevole e confusa, che lascia aperte molte incognite sui tributi locali – non ultima quella dell'applicabilità della tassa rifiuti sulle attività produttive - e sempre più penalizzante nei confronti dei cittadini.

**Il Sindaco** ringrazia per l'intervento, e concorda sul voto di protesta. Annuncia che anche parte della maggioranza si unirà, con il voto contrario, a questa protesta simbolica, ed il regolamento verrà approvato dal numero minimo di consiglieri necessario per farlo passare, nella consapevolezza che occorre fare questo passaggio, altrimenti non potrà essere approvato il bilancio, pertanto, responsabilmente, 9 consiglieri si accolleranno la responsabilità di votare a favore, ma la maggioranza sarà garantita con il numero minimo indispensabile.

Non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente pone in votazione il presente punto.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 è stata istituita con decorrenza 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC);

Dato atto che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta dall'IMU (imposta municipale propria), dalla TASI (tributo servizi indivisibili) e dalla TARI (tributo servizio rifiuti);

Visto il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Tenuto conto pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;

Ravvisata pertanto l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI;

Dato atto che con apposito e separato provvedimento deliberativo, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, si provvederà all'approvazione del piano finanziario per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) e determinazione delle tariffe;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
  - Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
  - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.
- Preso atto che i costi complessivi sono come da seguente dettaglio:

a) Servizio di polizia locale	€	210.031,00
b) Servizio viabilità (segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, sgombero neve)	€	249.473,00
c) Servizio illuminazione pubblica	€	174.859,00
d) Manutenzione verde pubblico	€	67.661,00
e) Servizio prevenzione randagismo	€	12.000,00
f) Servizio protezione civile	€	4.400,00
g) Servizi sociali	€	247.614,00
h) Servizio necroscopico	€	302.659,00

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*.

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

Visto il D.M. in data 13/02/2014 il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30/04/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 già precedentemente differito con D.M. 19/12/2013 al 28/02/2014;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 *“ Statuto dei diritti del contribuente”*, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che il Regolamento è stato illustrato ai componenti della Commissione bilancio in data 17/03/2014 ed ai componenti della commissione regolamento nella seduta del 31/03/2014;

Dato atto che, relativamente alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, sono stati acquisiti i pareri favorevoli da parte del servizio interessato e del servizio finanziario;

Acquisito altresì il parere favorevole del Revisore dei Conti, reso ai sensi dell'articolo 239 comma 1 lettera b), punto 7 del d.LGS. 267/2000

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: presenti n. 16, favorevoli n. 9 e contrari 7: (Franco, Anello, Berardo, Petitti, Giuggia, Giolitti, Galliano)

## **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di dare atto che con l'allegato regolamento IUC si provvede, tra l'altro, al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;
3. di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come sopra descritto;
4. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014;
5. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

**IL PRESIDENTE**  
MARENGO Gianfranco

**IL SEGRETARIO**  
SALVAI Silvia

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

N. 292 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune, ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009, per 15 giorni consecutivi dal **16 aprile 2014** al **01 maggio 2014** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 n. 267

Verzuolo, lì

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
SALVAI Silvia

### **ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio online del Comune, ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009, ed è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000 per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione.

Verzuolo, lì

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
SALVAI Silvia



***COMUNE di VERZUOLO***

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE  
"IUC"**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10.04.2014**

## INDICE

### CAPITOLO 1

Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale)

ART. 1 DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

ART. 2 DICHIARAZIONI

ART. 3 MODALITÀ E SCADENZE DI VERSAMENTO

ART. 4 INVIO MODELLI DI PAGAMENTO

ART. 5 RISCOSSIONE

ART. 6 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

ART. 7 TUTELA DEI DATI PERSONALI

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE

### CAPITOLO 2

Regolamento componente "IMU" (Imposta Municipale Propria)

ART. 10 DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 11 FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

ART. 12 ALIQUOTE D'IMPOSTA

### CAPITOLO 3

Regolamento componente "TARI" (Tassa sui rifiuti)

ART. 13 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

ART. 14 BASE IMPONIBILE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 15 SOGGETTI PASSIVI

ART. 16 RINVIO

### CAPITOLO 4

Regolamento componente "TASI" (Tributo sui servizi indivisibili)

ART. 17 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

ART. 18 BASE IMPONIBILE

ART. 19 SOGGETTI PASSIVI

ART. 20 ALIQUOTE

ART. 21 SERVIZI INDIVISIBILI

# **CAPITOLO 1**

## ***Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale)***

### **Art. 1**

#### **DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"**

1. Con il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n.446, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC", concernente l'**IMU** (capitolo 2), la **TARI** (capitolo 3) e la **TASI** (capitolo 4).
2. L'imposta unica comunale "IUC", prevista dall'articolo 1, commi 639 e seguenti della Legge 27.12.2013 n.147, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
3. La IUC si compone dell'Imposta municipale unica "IMU", di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili "TASI", a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti "TARI", destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

### **ART. 2**

#### **DICHIARAZIONI**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modifiche; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun immobile, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti devono essere presentate solo nei casi di nuove attivazioni o di variazioni.

### **ART. 3**

#### **MODALITÀ E SCADENZE DI VERSAMENTO**

1. Il versamento della IUC (IMU,TASI e TARI) è effettuato, secondo le disposizioni di cui



all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello di pagamento unificato F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale ovvero secondo le disposizioni tempo per tempo vigenti.

2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo; è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

3. Il versamento dell'IMU è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate con scadenze rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre.

4. Il versamento della TASI è effettuato semestralmente in 2 rate alle scadenze che verranno indicate negli avvisi di pagamento inviati dal Comune.

5. Il versamento della TARI è effettuato semestralmente in 2 rate alle scadenze che verranno indicate negli avvisi di pagamento inviati dal Comune.

#### **ART. 4**

### **INVIO MODELLI DI PAGAMENTO**

1. Il Comune provvede all'invio degli avvisi e dei modelli di pagamento preventivamente compilati per la TARI. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tassa.

2. Per l'anno 2014 in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi da parte del MEF, ai sensi dell'articolo 1 comma 689 della legge 147/2013, i versamenti della TASI dovranno essere effettuati in autoliquidazione alle scadenze previste per il pagamento dell'IMU.

3. Non dovranno essere eseguiti i versamenti per importi inferiori ad euro 3,00 (tre) annui per quanto riguarda la TASI e ad euro 12,00 per quanto riguarda IMU e TARI.

#### **ART. 5**

### **RISCOSSIONE**

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

#### **ART. 6**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. Il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso è il Responsabile dell'Area Amministrativa - Contabile che potrà incaricare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, altro dipendente appartenente al settore avente i requisiti professionali.

## **ART.7**

### **TUTELA DEI DATI PERSONALI**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni.

## **ART. 8**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## **ART. 9**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014, in osservanza della disposizione prevista dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.ii.

## **CAPITOLO 2**

### ***Regolamento componente “IMU” (Imposta Municipale Propria)***

## **Art. 10**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

1. L'imposta municipale propria, di natura patrimoniale, è dovuta dal proprietario di immobili ovvero dal titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi.

L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU come previsto dal comma 703 dell'articolo 1 della legge 27.12.2013 n.147.

## **Articolo 11**

### **FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI**

1. La base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. L'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria

o straordinaria (art. 3, lettere a) e b) del DPR 06/06/2001 n.° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del DPR 06/06/2001 n.° 380.

3. Il solo parere igienico – sanitario rilasciato dall'organo competente (ASL) ai fini del rilascio della dichiarazione di inabitabilità/inagibilità degli edifici, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 5, è considerato ininfluenza ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o iscrivibili come autonome, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili od inabitabili.

5. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Testo Unico di cui al DPR 28/12/2000, n. 445.

6. La riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'ufficio tecnico comunale ai sensi del comma 5, o da altra Autorità od Ufficio abilitato, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del comma medesimo.

7. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere comunicata al Comune.

## **Art. 12**

### **ALIQUOTE D'IMPOSTA**

1. Le aliquote dell'IMU sono determinate nelle seguenti misure:

- Aliquota di base (generale): 0,76%
- Aliquota Abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7): 0,40%
- Aliquota Terreni: 1,00%
- Aliquota Aree Edificabili: 0,76%
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20%
- Detrazioni abitazione principale Euro 200,00.

## **CAPITOLO 3**

### ***Regolamento componente "TARI" (Tassa sui rifiuti)***

## **Art. 13**

### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dall'applicazione della TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, definiti annualmente sulla base di un Piano Finanziario, approvato dal Consiglio Comunale.

## **Art. 14**

### **BASE IMPONIBILE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
2. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
3. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1999 n.158.
4. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con deliberazione del Consiglio Comunale.

## **Art. 15 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

## **Art.16**

### **RINVIO**

1.Per quanto compatibili si intendono confermate le disposizioni previste dal il Regolamento per l'applicazione della TARES approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 23.07.2013, pubblicato sul portale del federalismo fiscale.

## **CAPITOLO 4**

### ***Regolamento componente "TASI" (Tributo sui servizi indivisibili)***

## **Art. 17**

### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
2. Sono escluse dall'applicazione della TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali

imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

#### **Art. 18**

#### **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

#### **Art.19**

#### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi della TASI sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo della TASI; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

#### **Art. 20**

#### **ALIQUEUTE**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Entro i termini di approvazione del bilancio di previsione il Consiglio comunale può ridurre fino all'azzeramento, ovvero aumentare l'aliquota, nei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge. Le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

2. Per il 2014 l'aliquota è provvisoriamente determinata nella misura base pari all'1 per mille, salvo quanto previsto dall'art. 193 comma 3 della legge 18.8.2000 n. 267 come modificato dall'art. 1, comma 444, legge 24 dicembre 2012, n. 228, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro

la data del 30 settembre.

## **Art. 21**

### **SERVIZI INDIVISIBILI**

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in misura analitica, i servizi indivisibili comunali indicando i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.